



ELABORATO

**A**

## RELAZIONE TECNICA

DATA DOCUMENTO

DATA ADOZIONE

DATA APPROVAZIONE

GIUGNO 2016

IL TECNICO





## 1 - PREMESSA

Le modifiche apportate dalla l.r. n. 2 del 3.02.2015 all'art. 72 della l.r. 12/2005, a loro volta rettificata dalla sentenza della Corte Costituzionale n 63/2016, hanno introdotto una nuova e specifica regolamentazione delle attrezzature religiose che subordina l'individuazione e la disciplina delle stesse ad apposito "*Piano delle attrezzature religiose*".

Il nuovo piano viene inquadrato (co. 1 art. 72 della l.r. 12/2005) come "*atto separato facente parte del piano dei servizi*" e, alla sua predisposizione e approvazione, viene obbligatoriamente subordinata l'installazione di nuove attrezzature religiose.

## 2 - FINALITA'

La finalità del "*Piano delle attrezzature religiose*" è di fornire al Piano di Governo del Territorio e, specificatamente al Piano dei Servizi, gli approfondimenti settoriali utili a comprendere, promuovere, ottimizzare e regolamentare l'insediamento, da effettuarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti in materia di culto, delle nuove "*attrezzature di interesse comune per servizi religiosi*".

Per enti istituzionalmente competenti in materia di culto si intendono, ai sensi dell'art. 70, commi 1, 2 e 2-bis, della l.r. 12/2005 e s.m.i. quelli della Chiesa Cattolica e quelli delle altre confessioni religiose.

Ai sensi del comma 2-ter della più volte citata legge 12/2005 e s.m.i. resta in capo agli enti delle confessioni religiose l'obbligo di stipulare con il comune una convenzione ai soli fini urbanistici in cui sia espressamente prevista la possibilità della risoluzione o della revoca, in caso di accertamento da parte del comune di attività non previste nella convenzione.

## 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE

L'ambito di applicazione del "*Piano delle attrezzature religiose*" è quello che attiene alle "*attrezzature di interesse comune per servizi religiosi*".

Al fine di uniformare le definizioni e migliorare la comprensione del piano vengono mutate al suo interno le definizioni fornite dall'art. 71, comma 1, l.r. 12/2005 e s.m.i. e precisamente:

*Sono attrezzature di interesse comune per servizi religiosi:*

- a) gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici compresa l'area destinata a sagrato;
- b) gli immobili destinati all'abitazione dei ministri del culto, del personale di servizio, nonché quelli destinati ad attività di formazione religiosa;
- c) nell'esercizio del ministero pastorale, gli immobili adibiti ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro compresi gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari che non abbiano fini di lucro;

- d) gli immobili destinati a sedi di associazioni, società o comunità di persone in qualsiasi forma costituite, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa quali sale di preghiera, scuole di religione o centri culturali.

Le *attrezzature di interesse comune per servizi religiosi* costituiscono, a tutti gli effetti, opere di urbanizzazione secondaria.

## 4 – CONTENUTI DEL PIANO

L'art. 72, comma 1 della l.r. 12/2005 e s.m.i. chiarisce che il "*Piano delle attrezzature religiose*", atto separato facente parte del piano dei servizi, individua le aree che accolgono attrezzature religiose o che sono destinate alle attrezzature stesse e procede al loro dimensionamento ed alla loro disciplina sulla base delle esigenze locali, valutate le istanze avanzate dagli enti delle confessioni religiose.

## 5 – CONFESIONI RELIGIOSE

Da quando l'ISTAT ha cessato di rilevare la religione professata dagli italiani è diventato oltremodo complesso conoscere il numero delle religioni professate e ancor più il numero dei professanti le stesse.

Dal censimento del CESNUR (Centro studi sulle nuove religioni)<sup>1</sup> si rileva che le religioni praticate in Italia sono più di 600 mentre dal 46° rapporto CENSIS del 2012 si ricava che i cittadini italiani sono, sotto il profilo religioso, così suddivisi:

- 63,8% cattolici
- 1,8% di altra religione
- 15,6% convinti che vi sia qualcosa nell'aldilà
- 18,8% agnostici o atei

Il rapporto EURISPO 2010 ci evidenzia inoltre che i cittadini cattolici sono, a loro volta, così frazionati:

- 24,4% praticanti
- 52,1% non praticanti
- 23,5% non sa/non risponde

Se si applicano i dati statistici di cui sopra ai residenti nel comune di San Giorgio di Mantova, assommanti, al 1° gennaio 2015, a **9.595** unità, si ottiene il seguente riparto:

- n° 6.121 cattolici di cui 1.493 praticanti
- n° 173 di altra religione
- n° 1.497 convinti che vi sia qualcosa nell'aldilà
- n° 1.804 agnostici o atei

Se i dati numerici dei professanti la fede cattolica possono ritenersi in qualche misura convincenti, decisamente sottostimati appaiono quelli dei professanti altra religione e il dubbio appare legittimo se si esamina il report ISTAT, pubblicato il 2 ottobre 2015, secondo le cui stime campionarie, l'appartenenza e pratica religiosa

---

<sup>1</sup> Illustrato nel volume "*Le religioni in Italia*" - Elledieci

tra i cittadini stranieri (anno 2011-2012, ripartizione geografica nord-ovest) è così suddivisa:

- 28,4% musulmana
- 28,4% cattolica
- 21,7% ortodossa
- 3,1% protestante
- 2,6% buddista
- 4,6% altro credo
- 11,2% nessuna appartenenza – non sa/non risponde

Se si applicano dette percentuali ai cittadini stranieri residenti nel comune di San Giorgio di Mantova, assommanti, al 1° gennaio 2015, a **686** unità, si ottiene il seguente riparto:

- n° 195 musulmani
- n° 195 cattolici
- n° 149 ortodossi
- n° 21 protestanti
- n° 18 buddisti
- n° 31 di altro credo
- n° 77 con nessuna appartenenza

Dati decisamente più credibili dei precedenti e che di fatto vanno a ridimensionare il numero di quanti risultano accreditati, nel 46° rapporto CENSIS del 2012, come *“convinti che vi sia qualcosa nell’aldilà”*.

Tutto questo evidenzia l’estrema difficoltà di procedere a stime attendibili in ordine alle confessioni religiose presenti nel comune e del numero di aderenti alle stesse.

## 6 – INDIRIZZI GENERALI

Il diritto di poter disporre di edifici di culto rientra tra i vari aspetti della libertà religiosa.

Nel luglio 2013 l’Ufficio Studi e Rapporti Istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha promulgato un interessante documento dal titolo *“L’ESERCIZIO DELLA LIBERTA’ RELIGIOSA IN ITALIA”*<sup>2</sup> che, fra i vari argomenti, tratta espressamente quello dell’*Edilizia ed edifici di culto*.

Condividendo appieno le argomentazioni addotte e ritenendo le stesse tali da fornire al presente piano, un utile indirizzo, si riporta di seguito un ampio stralcio del paragrafo 3.6.

*“L’edilizia di culto è disciplinata dal diritto comune in materia di edilizia ed urbanistica, statale (decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia”) e regionale. Particolare rilievo*

*assumono le competenze degli enti locali territoriali con riguardo alla previsione di aree da destinare ai luoghi di culto nei piani urbanistici locali e alla possibilità di finanziamento pubblico per la costruzione degli edifici di culto. Rientra tra i compiti degli enti territoriali, in quanto soggetti competenti in materia urbanistica, provvedere a che sia consentito a tutte le confessioni religiose di poter liberamente*

<sup>2</sup> Documento a cura di Anna Nardini e Teresa Mucciconi

esercitare il culto, anche individuando aree idonee ad accogliere i rispettivi fedeli. Come recentemente riaffermato dal Consiglio di Stato, “I Comuni non possono sottrarsi dal dare ascolto alle eventuali richieste delle confessioni religiose che mirino a dare un contenuto sostanziale effettivo al diritto del libero esercizio garantito a livello costituzionale, non solo nel momento attuativo, ma anche nella precedente fase di pianificazione delle modalità di utilizzo del territorio. Ciò rilevato, tuttavia, il diritto di culto, deve pertanto venire esercitato nel rispetto delle regole predisposte dalla normativa urbanistica che, nel suo contenuto essenziale, mira esplicitamente a contemperare i diversi possibili usi del territorio” (sentenza n. 8298 del 27 novembre 2010).

La costruzione di edifici di culto è subordinata al rilascio della concessione edilizia (ndr. *ora permesso di costruire*); a tal fine è necessario che l'edificio sia progettato per essere costruito in un'area destinata dai piani urbanistici all'edilizia di culto.

In origine, il regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289 (“Norme per l'attuazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159, sui culti ammessi nello Stato e per coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato”), subordinava l'apertura di “un tempio o oratorio” alla autorizzazione, su proposta del Ministro dell'interno, con decreto del Capo dello Stato. La Corte costituzionale, con sentenza n. 59 del 1958 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione, contenuta nell'articolo 1 del regio decreto n. 289 del 1930. A seguito di tale sentenza non esistono più differenze di trattamento tra confessioni religiose.

La possibilità, per tutte le confessioni religiose (senza alcuna distinzione tra culto cattolico, acattolico con o privo di intesa) di vedersi riconosciuta l'assegnazione, da parte dei Comuni, di aree destinate al culto è stata più di una volta riaffermata anche dalla Corte costituzionale. La Corte, in particolare, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di norme regionali che limitavano l'esercizio delle attività di culto (e quindi anche la costruzione di edifici ad essa destinati) alle sole confessioni che avessero stipulato un'intesa con lo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

Uguali principi la Corte ha affermato anche per il caso di interventi finanziari pubblici per agevolare la realizzazione di “edifici e di attrezzature destinati al culto”: la esclusione da tali benefici di una confessione religiosa in base allo “status” della medesima (con o senza intesa) integra una violazione del principio costituzionale, affermato nel primo comma dell'articolo 8 della Costituzione, che sancisce la pari libertà di tutte le confessioni religiose

davanti alla legge. Una volta sancito questo principio, la Corte specifica che l'attribuzione dei contributi previsti dalla legge per gli edifici destinati al culto rimane condizionata soltanto

alla consistenza ed incidenza sociale della confessione richiedente e all'accettazione da parte della medesima delle relative condizioni e vincoli di destinazione (così la sentenza n. 195 del 1993). Le esigenze religiose della popolazione saranno fatte presenti dalla competente autorità religiosa per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto: tale ultima previsione è esplicitata nelle regole concordatarie vigenti con la Santa Sede e in

alcune intese con altre confessioni religiose, approvate con legge ai sensi dell'art. 8 della Costituzione. Si deve ritenere, però, che, alla luce degli indirizzi giurisprudenziali predetti, si tratti di una norma di carattere generale, estensibile a tutte le altre confessioni religiose. Resta fermo che per l'ammissione ai benefici descritti non può bastare che il richiedente si autoqualifichi come confessione religiosa. In mancanza di un'intesa con lo Stato o del riconoscimento della personalità giuridica, la natura di confessione potrà risultare anche da precedenti

riconoscimenti pubblici, dallo statuto che ne esprima chiaramente i caratteri, o comunque dalla comune considerazione. Ferma restando quindi la natura di confessione religiosa, l'attribuzione dei contributi previsti dalla legge per gli edifici destinati al culto, rimane condizionata soltanto dalla consistenza ed incidenza sociale della confessione richiedente e dall'accettazione da parte della medesima delle relative condizioni e dei vincoli di destinazione. (*omissis*)”

## **7 – OBIETTIVI E AZIONI DI PIANO**

### OBIETTIVI DI PIANO

Gli strumenti di politica e programmazione del Piano delle Attrezzature Religiose perseguono i seguenti obiettivi:

- A. Mutuare e condividere, nel quadro della sussidiarietà e nei limiti delle proprie competenze, gli obiettivi che l'articolo 2.4. dello Statuto regionale assegna alla stessa Regione quale soggetto che:
- “riconosce nella Chiesa cattolica e nelle altre confessioni religiose, riconosciute dall'ordinamento, formazioni sociali in cui si svolge la personalità dell'individuo e orienta la sua azione alla cooperazione con queste, per la promozione della dignità umana e il bene della comunità regionale”;
  - “promuove le condizioni per rendere effettiva la libertà religiosa, di pensiero, di parola, di insegnamento, di educazione, di ricerca, nonché l'accesso ai mezzi di comunicazione”;
  - “persegue, sulla base delle sue tradizioni cristiane e civili, il riconoscimento e la valorizzazione delle identità storiche, culturali e linguistiche presenti sul territorio”;
  - “promuove, nel rispetto delle diverse culture, etnie e religioni, politiche di piena integrazione nella società lombarda degli stranieri residenti, in osservanza delle norme statali e comunitarie”;
  - “promuove la libertà dei singoli e delle comunità, il soddisfacimento delle aspirazioni e dei bisogni materiali e spirituali, individuali e collettivi, e opera per il superamento delle discriminazioni e delle disuguaglianze civili, economiche e sociali”.
- B. Garantire agli appartenenti di qualsivoglia confessione religiosa, presenti sul territorio, il pieno esercizio del culto in luoghi a ciò deputati;
- C. Assicurare il rispetto delle disposizioni in materia urbanistica che nascono dalla necessità di tutelare “altre” esigenze delle comunità, quali la sicurezza dei luoghi o l'ordine pubblico, evitando che le confessioni religiose assumano comportamenti, in materia di insediamento di nuovi edifici di culto, in contrasto con la disciplina urbanistica, con conseguente indebolimento del “senso di dignità” dei rispettivi fedeli.

### AZIONI DI PIANO

Per raggiungere i Tre obiettivi del PAR si ritiene necessario attivare le seguenti Azioni:

#### Azioni per l'Obiettivo n° 1:

- 1) Uniformare le scelte e gli interventi dell'Amministrazione comunale in materia di Attrezzature Religiose ed Edifici di Culto al principio supremo di laicità che implica, non indifferenza dell'Ente pubblico dinanzi alle religioni, ma garanzia

dell'Ente pubblico per la salvaguardia della libertà di religione in regime di pluralismo confessionale e culturale.

Azioni per l'Obiettivo n° 2:

- 1) Dimensionare il fabbisogno di standard spettante alle Attrezzature Religiose separandole dall'attuale coacervo che le vede accorpate con le attrezzature Civiche collettive (Standard complessivo attuale = 6 mq/ab. teorico);
- 2) Censire le Attrezzature religiose e gli edifici di culto esistenti;
- 3) Stimare l'eventuale necessità di nuove aree per insediare le nuove Attrezzature religiose e/o l'utilizzabilità per lo stesso fine di immobili esistenti inutilizzati.

Azioni per l'Obiettivo n° 3:

- 4) Approfondire e dettagliare la normativa del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole onde impedire che l'inserimento surrettizio di destinazione d'uso religiose in ambiti impropri possa confliggere con altre esigenze della comunità parimenti tutelate dalla normativa urbanistica.

## **8 – STIMA DELLA DOTAZIONE OTTIMALE DEI SERVIZI PUBBLICI E DI USO PUBBLICO PER LE ATTREZZATURE RELIGIOSE**

Il Piano dei Servizi vigente del Comune di San Giorgio di Mantova, approvato unitamente al PGT, conferma, per gli insediamenti di tipo residenziale, che la dotazione minima complessiva di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico o generale non deve essere inferiore a 26,5 mq per abitante teorico insediabile riconfermando con ciò i vecchi valori dell'ormai soppressa l.r. 51/1975.

Il PdS, tuttavia, mentre statuisce che una quota minima di questa superficie, pari almeno alla metà della stessa, deve essere assegnata al verde attrezzato per il gioco e lo sport, ed una ulteriore quota, pari a 6 mq, deve essere attrezzata a parcheggi, nulla specifica nel merito della dotazione delle aree da assegnare ai servizi per l'istruzione, per le attrezzature collettive e per quelle religiose.

Tale scelta derivava dal fatto che le verifiche di piano evidenziavano, per queste tipologie di servizi, un surplus nell'esistente dotazione pro-capite. Nel merito, veniva infatti rilevato che la dotazione di aree da adibire a servizi per le attrezzature collettive e per quelle religiose assommava a 7 mq per abitante teorico; valore che eccedeva ampiamente i 4 mq per abitante teorico indicati dalla già citata e ormai soppressa l.r. 51/1975 e che continua ad eccederli nonostante la riduzione di dette aree effettuata dal Comune con D.c.c. n. 38 del 18/09/2013 che le ha portate a 6 mq per abitante teorico.

Ciò che merita di essere evidenziato, è che il Piano dei Servizi (uniformandosi al D.M. 1444/68 ed alla soppressa l.r. 51/1975) mantiene l'accorpamento tra attrezzature collettive e religiose; accorpamento che l'introduzione del Piano per le Attrezzature Religiose ha reso di fatto impraticabile.

Da qui l'esigenza di procedere alla, non semplice, stima del fabbisogno pro-capite di attrezzature religiose.

La difficoltà della stima deriva dall'assenza, allo stato attuale, di studi che valutino detto fabbisogno.

Le stesse confessioni non si esprimono, per quanto è dato sapere, nel merito.



La sola eccezione è rappresentata dalla chiesa cattolica che, periodicamente, pubblica le Tabelle con i “Parametri edifici di culto” di cui si riporta quella del 2015:

#### Superfici parametriche

abitanti	CHIESA				CASA CANONICA	LOCALI DI MINISTERO PASTORALE		
	superf. aula liturgica	superf. cappella feriale	superf. sacrestia uffici	superf. totale	superf. totale	aule		salone
							superf. totale	superf. totale
	(m <sup>2</sup> )	(m <sup>2</sup> )	(m <sup>2</sup> )	(m <sup>2</sup> )	(m <sup>2</sup> )	(num.)	(m <sup>2</sup> )	(m <sup>2</sup> )
fino a 3000	280	50	100	430	150	8	300	150
da 3001 a 4000	355	60	115	530	175	9	340	180
da 4001 a 5000	430	70	140	640	200	10	380	220
da 5001 a 6000	470	80	160	710	210	10	390	245
da 6001 a 7000	510	90	170	770	230	11	430	260
da 7001 a 8000	550	100	190	840	250	12	480	275
da 8001 a 9000	590	110	200	900	265	14	550	320
da 9001 a 10000	630	120	210	960	280	15	590	370
oltre 10000	720	130	210	1060	300	17	670	470

I valori indicati sono comprensivi dei vani accessori (atri, corridoi, scale, ascensori, ripostigli, locali tecnici, servizi igienici, depositi)

Dalla tabella si ricava che il fabbisogno della chiesa cattolica si attesta, per un comune delle dimensioni di San Giorgio di Mantova (9.595 abitanti), su 2.200 mq di SLP che, in ragione dell'indice di utilizzazione fondiaria (UF) assegnato dal PdS alle attrezzature religiose (0,60 mq/mq), necessita, in arrotondamento, di una SF = 3.670 mq cui si devono aggiungere, ai sensi dell'art. 72 del l.r. 12/2005 e s.m.i., mq 1.920 di parcheggi (200% della SLP del solo edificio di culto [mq 960]). La superficie fondiaria minima necessaria per le attrezzature cattoliche assomma pertanto a complessivi mq 5.590.

Se si rapporta detta superficie ai cattolici (professanti e non) precedentemente stimati per il comune di San Giorgio di Mantova in 6.121 unità, si ricava che il fabbisogno pro-capite di attrezzature religiose è pari a:  $5.590/6.121 = 0,91$  mq prudenzialmente arrotondati a 1,00 mq abitante.

L'utilizzo generalizzato di detto valore per la stima del fabbisogno comunale di attrezzature religiose è sicuramente prudenziale in quanto:

- molti cittadini risultano agnostici, atei o non professanti;
- le confessioni diverse dalla cattolica, presumibilmente necessitano, in ragione del minor numero di adepti, di superfici parametriche inferiori.

### **7.1 – Aree che accolgono le attrezzature religiose esistenti ed aree riservate alle nuove attrezzature di culto**

Il piano dei servizi del comune di San Giorgio di Mantova è stato approvato, unitamente agli altri atti costituenti il PGT, con delibera di C.C. n. 61 del 19/11/2011 pubblicata in data 22/08/2012 sulla serie avvisi e concorsi del BURL n. 34.

In detto piano, sono stati rilevati a fini ricognitori, quale sottogruppo dei servizi e delle attrezzature funzionali alla residenza, le “Attrezzature religiose per il culto” esistenti.

Il piano dei servizi non si è, tuttavia, limitato al livello ricognitivo, ma prefigurando, in ragione delle richieste pervenute, il prevedibile incremento della domanda di aree dovuto al proliferare delle confessioni religiose che il processo migratorio porta con sé, ha incrementato la dotazione delle aree assegnabili.

Nel dettaglio, il piano dei servizi, ha convertito, destinandoli all'insediamento di nuove strutture religiose, 13.325 mq di standard già di proprietà dell'amministrazione comunale, successivamente ridotte, con D.c.c. n. 38 del 18/09/2013, a 4.062 mq.

Poiché a far corso dalla redazione del piano dei servizi le attrezzature religiose esistenti, le domande pervenute e le assegnazioni effettuate sono rimaste invariate, **il presente piano riconferma la dotazione esistente e aggiuntiva stimata dal piano dei servizi**, dotazione che viene riepilogata nella seguente tabella, come modificata dalla D.c.c. n. 38 del 18/09/2013 <sup>3</sup>:

AREE E ATTREZZATURE RELIGIOSE PER IL CULTO ESISTENTI - AR							
Scheda PAR tipologia	Scheda PS tipologia	Proprietà Gestione	denominazione	fruibilità	accessibilità	Sup compl	Sup computata
AR.1 AR2	B.1 AR2	Religiosa Religiosa	Edificio di culto p.zza Repubblica	Buona	Buona	140	140
AR.2 AR2	B.2 AR2	Religiosa Mista	Edificio di culto via Marconi	Buona	Buona	2.916	2.916
AR.3 AR3	B.3 AR3	Religiosa Religiosa	Attrezzatura religiosa via Marconi	Buona	Buona	5.237	5.237
AR.4 AR2	B.4 AR2	Religiosa Religiosa	Chiesa del S.S. nome di Maria Villanova Maiardina	Media	Media	3.299	3.299
AR.5 AR2	B.5 AR2	Religiosa Religiosa	Edificio di culto via Ghisiolo	Scarsa	Media	36	32
AR.6 AR2	B.6 AR2	Religiosa Religiosa	Edificio di culto via Folengo	Buona	Buona	1.800	1.800
AR.7 AR2+AR4	B.7 AR2+AR4	Religiosa Religiosa	Edificio di culto via della libertà	Buona	Media	4.148	4.148
AR.8 AR2+AR4	B.8 AR2+AR4	Religiosa Religiosa	Area per nuovi edifici di culto via Divisione Acqui	Buona	Media	2.694	2.694
AR.9 AR2+AR4	B.8* AR2+AR4	Religiosa Religiosa	Area per nuovi edifici di culto via Divisione Acqui	Buona	Media	4.062	4.062
<b>TOTALE AR mq</b>							<b>24.328</b>

## **7.2 – Ubicazione delle aree per le attrezzature religiose e di culto**

Gli edifici di culto e le attrezzature religiose di più antica formazione, interamente riconducibili alla chiesa Cattolica, trovano ubicazione nelle frazioni di Mottella, Tripoli, Villanova Maiardina e Ghisiolo e sono riconfermati dal presente piano.

Come anticipato vengono altresì riconfermate le nuove aree individuate dal piano dei servizi, come modificate dalla D.c.c. n. 38 del 18/09/2013, per l'insediamento delle nuove attrezzature religiose, avallandone implicitamente: ubicazione, accorpamento e motivazioni addotte a supporto.

Per quanto riguarda l'ubicazione va evidenziato che le scelte condivise del piano dei servizi sono cadute su aree:

- collocate in aree standard cedute dagli ambiti economici al fine di poter fruire di una maggior dotazione di parcheggi;

<sup>3</sup> per i dettagli vedi elaborato B contenente schede delle singole Attrezzature religiose

- poste in prossimità delle aree residenziali di Mottella al fine di evitarne l'eccessiva marginalizzazione;
- facilmente accessibili tanto dalla viabilità locale che da quella sovracomunale (SP 28) al fine di assicurare l'agevole raggiungibilità delle stesse da tutte le frazioni comunali, dai comuni contermini e dall'area vasta.

Anche la scelta di accorpate le nuove attrezzature religiose in un'unica area non è stata casuale ma finalizzata alla realizzazione di una vera e propria "cittadella delle fede", luogo mistico in cui tutti i credenti trovano lo spazio e il luogo idonei a professare il proprio credo e celebrare i propri riti in un clima di tolleranza e di concordia che discendono dalla civile convivenza e dalla condivisa appartenenza alla locale comunità.

In altre parole, parafrasando il pensiero di Voltaire, l'integralismo si contrasta non separando le persone ma consegnando "questa malattia dello spirito al regime della ragione che lentamente ma ineffabilmente illumina gli uomini" perché "la ragione è mite, è umana, ispira l'indulgenza, soffoca la discordia, afferma la virtù, rende dolce l'obbedienza delle leggi, più di quanto la forza non ne assicuri l'osservanza"<sup>4</sup>.

### **7.3 – Verifica dimensionale della dotazione delle aree per le attrezzature religiose e di culto**

In ragione della dotazione pro-capite di attrezzature religiose precedentemente stimata in 1,00 mq abitante si ricava che il fabbisogno complessivo di aree per le attrezzature religiose e di culto del comune di San Giorgio di Mantova è di 11.319 mq derivanti dalla capacità insediativa globale del PGT (11.319 abitanti teorici) moltiplicata per 1,00 mq abitante (fabbisogno pro-capite stimato).

Confrontando il fabbisogno di aree per attrezzature religiose e di culto (11.319 mq) con la dotazione delle aree per l'insediamento delle stesse individuata dal PdS e riconfermata dal PAR (24.328 mq) si ricava che essendo 11.319 mq < 24.328 mq la verifica dotazionale è assolta.

Va tuttavia sottolineato che buona parte della eccedenza è già utilizzata dall'extra-standard dotazionale della chiesa cattolica accumulato nei secoli.

In ragione di ciò il piano prevede che possano essere individuate, ulteriori aree, all'interno dei piani attuativi già approvati o adottati (PAA) di tipo prevalentemente economico commerciale purché convenzionati e vigenti o riassoggettati a pianificazione attuativa.

È altresì ammesso, nel rispetto di particolari condizioni, modificare la destinazione d'uso del patrimonio edilizio esistente o di parte dello stesso, per finalità di utilizzo a scopi religiosi, negli ambiti "AECOC 2" e "AECOC 3".

La possibilità di allocare le attrezzature religiose negli ambiti di tipo prevalentemente commerciale, piuttosto che in altri ambiti, deriva dalle seguenti considerazioni:

1. trattasi di ambiti già interessati da intense attività umane e quindi meno sensibili all'accoglimento di attrezzature che, come quelle religiose, richiamano folla, attività potenzialmente rumorose anche all'aperto e traffico;

---

<sup>4</sup> Voltaire – *Trattato sulla tolleranza*

2. sono ambiti normalmente dotati di un surplus di parcheggi con fattori di contemporaneità tra attività commerciali ed attrezzature religiose, sicuramente ridotti rispetto ad altri ambiti quali, ad esempio, quelli residenziali;
3. sono ambiti generalmente posti in prossimità degli ambiti residenziali e quindi accessibili da parte dei fedeli presenti nel comune e dalle loro famiglie;
4. sono ambiti maggiormente ricettivi in quanto non presentano i conflitti funzionali ed ambientali tipici degli ambiti produttivi.

## 9 – ASPETTI NORMATIVI

Ai fini di regolamentare l'attuazione del piano, lo stesso è dotato di un corpo normativo in linea con le prescrizioni del legislatore regionale.

Dalla l.r. 12/2005 e s.m.i. vengono in particolare mutuati:

1. le definizioni delle attrezzature di interesse comune per servizi religiosi;
2. l'obbligo da parte degli enti delle confessioni religiose di stipulare una convenzione a fini urbanistici con il comune. che deve espressamente prevedere:
  - a. la possibilità della risoluzione o della revoca, in caso di accertamento da parte del comune di attività non previste nella convenzione;
  - b. la presenza di adeguate opere di urbanizzazione primaria o, se assenti o inadeguate, l'esecuzione o l'adeguamento con onere a carico dei richiedenti.
3. L'obbligo per i progetti di prevedere:
  - a. uno spazio da destinare a parcheggio pubblico in misura non inferiore al 200 per cento della superficie lorda di pavimento dell'edificio da destinare a luogo di culto, da computarsi in aggiunta ai parcheggi pertinenziali di cui all'art. 9PS, comma 3 lettera c quarto alinea, delle NTA del Piano dei Servizi;
  - b. la realizzazione di adeguati servizi igienici, nonché l'accessibilità alle strutture anche da parte di disabili;
  - c. la congruità architettonica e dimensionale degli edifici di culto previsti con le caratteristiche generali e peculiari del paesaggio lombardo, così come individuate nel PTR, che dovrà essere dimostrata attraverso apposita relazione.

Le NTA del piano vietano inoltre di insediare nuove attrezzature religiose al di fuori delle aree e degli ambiti espressamente individuati o indicati.

Le stesse NTA vietano inoltre di mutare le destinazioni d'uso del patrimonio edilizio esistente o di parte dello stesso per finalità di utilizzo a scopi religiosi al di fuori dei precisi ambiti individuati o indicati dallo stesso e purché sussista tra gli stessi una distanza non inferiore a 200 m.